



COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 141 del 30-10-2020

Oggetto: OCCUPAZIONE DI AREE E SUOLO PUBBLICO - ULTERIORI DISPOSIZIONI AD INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 53/2020

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di ottobre con inizio alle ore 12,49, ai sensi e per gli effetti del Decreto Sindacale n. 43 del 20/10/2020 si è riunita in videoconferenza e giuridicamente nella sede comunale, a seguito di apposita convocazione

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.

Mastrosanti Roberto	Sindaco	Assente
Gori Claudio	Assessore	Presente in videoconferenza
Bruni Maria	Assessore	Presente in videoconferenza
De Carli Alessia	Assessore	Presente in videoconferenza
Marziale Claudio	Assessore	Assente
Forlini Gelindo	Assessore	Presente in videoconferenza

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 2.

Presiede il VICESINDACO Claudio Gori.

Partecipa in videoconferenza il SEGRETARIO GENERALE Marina Saccoccia.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sugli argomenti indicati all'ordine del giorno.

Parere **FAVOREVOLE** sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.lgs. 267/2000)

addì, 30-10-2020

Il Dirigente del Settore
F.to Elpidio Bucci

Parere **FAVOREVOLE** sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.lgs. 267/2000)

addì 30-10-2020

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Cosimo Mazzone

addì 19-10-2020

Il Responsabile del Procedimento
F.to Bucci Elpidio

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato il 30 gennaio 2020 lo stato di emergenza sanitaria di coronavirus COVID-19;

CHE, a seguito di tale dichiarazione, il Consiglio dei ministri, il 31 gennaio 2020, ha deliberato lo stato di emergenza nazionale;

CHE, conseguentemente alla dichiarazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state adottate dal governo, tramite decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.), e dalle singole regioni, tramite ordinanze dei rispettivi Presidenti, idonee e specifiche misure tese al contenimento del contagio e della diffusione del virus;

CONSIDERATO CHE le misure adottate hanno comportato delle progressive limitazioni alla libertà di spostamento personale, nonché la chiusura delle attività produttive e commerciali sull'intero territorio nazionale (Fase 1 – *lockdown*);

CHE, sulla base dei dati in ordine alla diffusione del contagio e del contenimento dello stesso, sono state assunte ulteriori misure volte al progressivo allentamento del lockdown (Fase 2);

EVIDENZIATO CHE, nella fase più acuta dell'emergenza epidemiologica, le attività d'impresa, produttive e commerciali, hanno subito significative perdite economiche dovute alla sospensione imposta dal governo e dalle regioni;

CHE, al fine di sostenere e favorire la ripartenza di tali attività economiche, sono stati adottati provvedimenti per agevolazioni di natura economica e finanziaria. Da ultimo, il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020. Nello specifico, l'art. 181 – *Sostegno delle imprese di pubblico esercizio* - così dispone:

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore

del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.

RILEVATO CHE l'Amministrazione comunale con atto deliberativo di giunta comunale n. 53 del 22 maggio 2020 ha fornito agli uffici specifiche linee di indirizzo relativamente alla fattuale ed operativa attuazione delle disposizioni normative richiamate per il periodo temporale indicato dal legislatore;

EVIDENZIATO CHE, con il Decreto - Legge n. 104 del 14 Agosto 2020, all'art. 109, comma 1, ha prorogato i dal 31 ottobre 2020, data fissata dal decreto-legge n.-34 del 19 maggio 2020, al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale è previsto l'esonero del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, al fine di fornire ulteriore sostegno e promozione alle imprese di pubblico esercizio;

RILEVATO CHE è volontà dell'amministrazione comunale favorire le imprese di pubblico esercizio, in sintonia con le disposizioni normative su richiamate, fornendo agli uffici specifiche indicazioni per consentire di istruire le eventuali domande di proroga delle concessioni temporanee di suolo ed aree pubbliche già rilasciate nel corso dell'anno solare 2020;

CHE è altresì necessario fissare una stringente tempistica per la presentazione delle eventuali domande di proroga delle occupazioni, al fine di consentire agli operatori di svolgere nel miglior modo possibile le relative attività, nel rispetto, tuttavia, di quanto previsto nei protocolli e nelle linee guida per ridurre e prevenire il contagio nei settori di riferimento;

RITENUTO, pertanto, fornire le dovute indicazione, alla luce delle considerazioni esposte;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 TUEL;

Dato atto che con riferimento all'art. 49 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, nonché parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di adeguarsi alle disposizioni normative di cui al decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, fornendo le seguenti indicazioni operative:
 - a) Gli uffici comunali provvederanno all'istruttoria e al conseguente rilascio della proroga del titolo autorizzatorio conformemente a quanto già rilasciato con precedente autorizzazione in relazione ai mq massimi concedibili, fermo restando che il termine massimo di utilizzazione del suolo pubblico non potrà superare il seguente arco temporale: **07:00 – 23:00** (nei giorni compresi tra la domenica e il giovedì); **07:00 - 24** (nei giorni del venerdì e del sabato);

- b) Gli operatori interessati potranno presentare domanda di occupazione temporanea del suolo e delle aree pubbliche dal giorno 31 Ottobre al giorno 7 Novembre c.a. Le domande pervenute oltre tale termine saranno rigettate.
 - c) Sono fatte salve le disposizioni previste nella deliberazione di giunta comunale n. 53/2020, qualora non siano in contrasto con quanto riportato nel presente atto deliberativo;
3. Le disposizioni previste dalla presente deliberazione sono valide esclusivamente per l'annualità 2020, in considerazione delle straordinarie ed eccezionali condizioni dovute all'emergenza epidemiologica;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

II VICESINDACO

F.to Gori Claudio

II SEGRETARIO GENERALE

F.to Saccoccia Marina

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate